

SS2  *MP* *SP*
Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Il Capo del Dipartimento

CIRCOLARE 3686/6136

Alle Direzioni Generali
Sede

Ai Provveditorati Regionali
Loro Sedi

All'Ufficio del Capo del Dipartimento
Ufficio I - Segreteria Generale
Sede

Oggetto: diritto allo studio - 150 ore di permessi retribuiti - personale del comparto funzioni centrali.

Premessa.

La disciplina sui permessi studio originariamente introdotta dall'articolo 13 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto ministeri, integrativo al c.c.n.l. 16 febbraio 1999, sottoscritto il 16 maggio 2001, è stata oggetto di riformulazione a seguito dell'emanazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali, sottoscritto il 12 febbraio 2018. L'articolo 46, infatti, ha confermato la precedente disciplina, apportando nel contempo alcune modifiche come si evince dai commi 10 e 12. Il comma 10 ha previsto, per i dipendenti con rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato che determinato, con lo status di studente a tempo parziale, il proporzionamento dei permessi in funzione del rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parziale.





Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Il Capo del Dipartimento

Il comma 12 ha previsto la possibilità di usufruire dei permessi studio per la partecipazione ai corsi di formazione organizzati dagli ordini e collegi, o da altri soggetti autorizzati, da parte dei dipendenti appartenenti ai profili professionali per cui è richiesta l'iscrizione ad ordini o collegi professionali.

§1. Disciplina contrattuale.

A mente del suddetto articolo, pertanto, i permessi studio possono essere concessi nella misura massima di centocinquanta ore annue, per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento dei titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studi legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami.

I suddetti permessi possono, altresì, essere concessi ai dipendenti che frequentano scuole serali, qualora l'orario di lavoro coincida con l'orario delle lezioni, ovvero ai dipendenti che frequentano scuole dell'obbligo, quali privatisti, per il conseguimento di un diploma, purché trattasi di scuole abilitate al rilascio di titoli di studio legali.

Identica disciplina deve applicarsi anche ai corsi universitari telematici, i quali consentono agli iscritti di seguire lezioni via *web* nell'arco delle intere 24 ore, e dunque non necessariamente in orario di lavoro. A tale riguardo si precisa che il lavoratore, potendosi collegare in un orario che contemperi le proprie esigenze con quelle di servizio dell'Amministrazione, per ottenere il riconoscimento del



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Il Capo del Dipartimento

diritto alla fruizione dei permessi in argomento dovrà produrre un'attestazione dell'università da cui si evinca l'impossibilità di collegarsi al sito *web* in un orario non coincidente con quello di servizio.

Presupposto necessario dell'istanza di concessione dei suddetti permessi, è l'avvenuta iscrizione ad uno dei predetti corsi entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno.

Il numero dei dipendenti che possono beneficiare dei permessi studio non può eccedere il 3% delle unità in servizio all'inizio di ogni anno, con arrotondamenti all'unità superiore. A tale riguardo il competente Ufficio della Direzione Generale del personale e delle risorse, procederà ad individuare il numero degli aventi diritto alla concessione dei permessi, comunicando i relativi contingenti a ciascuna delle autorità competenti di cui al paragrafo 2.

All'inizio di ogni anno solare, quindi, le predette autorità, al fine di individuare gli aventi titolo alla concessione dei permessi studio, qualora il numero delle istanze presentate superi il limite del 3% dei dipendenti in servizio nel distretto di competenza provvedono ad elaborare una graduatoria, seguendo i criteri indicati nell'articolo 46 del sopra citato contratto.

Giova rappresentare che il personale che usufruisce del beneficio in questione ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro agevolati e non è obbligato a prestazioni di lavoro durante i giorni festivi e di riposo settimanale, né a prestazioni di lavoro straordinario.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Il Capo del Dipartimento

Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale verticale, i permessi studio spettano in proporzione alla percentuale dell'orario lavorativo, mentre al personale che usufruisce del part-time orizzontale spetta l'intero monte ore.

Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati al comma 4 dell'articolo 46 sopra richiamato, il dipendente può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall'articolo 31, comma 1, lettera a) del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali, sottoscritto il 12 febbraio 2018.

§2. Articolazioni competenti alla concessione dei permessi studio.

Competente alla concessione dei permessi studio per i dipendenti in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - sede centrale, nonché presso le scuole di formazione e gli istituti di istruzione è la Direzione Generale del personale e delle risorse; mentre per i dipendenti in servizio presso i provveditorati regionali e gli istituti penitenziari è il provveditorato competente per territorio. Si precisa, a tale riguardo, che il personale in posizione di "distacco" dovrà avanzare richiesta dei permessi studio alla sede ove effettivamente presta servizio.

§3. Presentazione e ricezione delle domande.

Le istanze per la concessione dei permessi studio, così come precisato al paragrafo 1, devono essere presentate entro il 31 dicembre di ciascun anno alle Direzioni ove i dipendenti prestano servizio, le quali, tempestivamente e



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Il Capo del Dipartimento

comunque entro e non oltre il 20 gennaio, le trasmettono alle articolazioni competenti corredate della dichiarazione sostitutiva di certificazione, di cui all'allegato 1. Queste ultime redigeranno l'eventuale graduatoria di cui al paragrafo 6 entro la fine del mese di febbraio.

La dichiarazione sostitutiva di cui all'allegato 1 dovrà essere compilata in ogni sua parte e non potrà essere integrata successivamente alla sua presentazione, pena la non valutazione della richiesta. Infatti, la dichiarazione redatta coerentemente e secondo la tempistica sopra individuata consente in modo celere l'individuazione degli aventi diritto alla concessione del beneficio in argomento.

§4. Fruizione dei permessi studio.

I permessi devono essere fruiti nell'anno solare in cui vengono concessi e non possono essere utilizzati nell'anno successivo.

A seguito di specifico quesito l'ARAN ha chiarito, conformemente a quanto disciplinato nei contratti di altri comparti, che nelle 150 ore è ricompreso anche il tempo impiegato dal lavoratore per raggiungere la sede ove si svolgono i corsi. Riguardo a tale ultima previsione, al fine di evitare eventuali discrezionalità e difformità di applicazione, si ritiene opportuno impartire le seguenti istruzioni.

- 1. Durata del corso o dei corsi, anche se non continuativo/i, uguale/i o superiore/i alla metà dell'orario di lavoro del giorno in cui si svolge il corso/i stesso/i.**

E' facoltà del dipendente chiedere i permessi studio a copertura dell'intero orario giornaliero. In questo caso i permessi copriranno la



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Il Capo del Dipartimento

frequenza del corso/i, il tempo di viaggio e l'eventuale residuo orario di lavoro fino al completamento dell'ordinaria prestazione lavorativa.

2. Durata del corso inferiore alla metà dell'orario di lavoro.

Il dipendente non potrà richiedere ore di permesso che coprano l'intera giornata lavorativa.

In tale situazione occorre però distinguere le seguenti fattispecie.

2.1 Orario di lezione continuativo.

2.1.1 Nell'ipotesi che tra l'inizio dell'attività lavorativa e l'inizio delle lezioni intercorra non più di un'ora, è data facoltà al dipendente di raggiungere la sede del corso senza accedere alla sede di servizio. Il tempo intercorrente tra l'inizio dell'orario di lavoro e l'inizio della lezione è considerato tempo di viaggio che si aggiunge al tempo usufruito per la frequenza della lezione.

Analogamente, il tempo intercorrente dalla fine della lezione all'orario di rilevazione dato dagli strumenti utilizzati, è considerato tempo di viaggio. Il dipendente, quindi, dovrà necessariamente fare rientro in servizio e portare a termine il proprio residuale orario di lavoro previsto per quel giorno.

2.1.2 Nell'ipotesi, invece, che tra la fine delle lezioni e l'ora di fine dell'attività lavorativa intercorra non più di un'ora, il dipendente dovrà accedere alla sede di servizio e recarsi presso la sede ove si svolgono le lezioni, facendo risultare la



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Il Capo del Dipartimento

propria uscita attraverso la rilevazione data dagli strumenti utilizzati. Al termine delle lezioni avrà facoltà di non fare rientro in servizio. Il tempo intercorrente tra la rilevazione e l'inizio delle lezioni è ricompreso nei permessi studio quale tempo di viaggio.

2.2 Orario di lezione non continuativo.

Nel caso di più corsi la cui durata complessiva sia inferiore alla metà dell'orario di lavoro, è facoltà del dipendente chiedere i permessi studio a copertura dell'intero orario giornaliero qualora tra l'orario di inizio del lavoro e l'inizio della lezione, nonché tra l'orario di fine dell'ultima lezione e l'orario di termine del servizio, non intercorra più di un'ora e prescindendo dal tempo intercorrente tra le lezioni. Laddove non sussistano le suddette condizioni, il dipendente dovrà accedere alla sede di servizio prima dell'inizio della lezione, ovvero farvi rientro al termine della stessa. Se tra le lezioni, detratto il tempo di viaggio di andata e ritorno, che convenzionalmente è fissato in un'ora per tratta, intercorra almeno un'ora, il dipendente dovrà necessariamente rientrare in sede.

Si precisa che qualora il dipendente per motivate ragioni dovesse richiedere di non accedere o di non far rientro alla sede di servizio, laddove previsto secondo



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Il Capo del Dipartimento

quanto stabilito nei punti che precedono, dovrà far ricorso a istituti giuridici diversi da quello in argomento.

Il permesso studio è riconosciuto solo se gli orari dei corsi si sovrappongono a quelli dell'orario di lavoro.

§5. Verifica della documentazione presentata.

Le autorità competenti, previste al paragrafo 2, deliberano la concessione dei permessi studio qualora ricorrano tutte le condizioni previste.

Giova ribadire che il dipendente dovrà presentare, unitamente all'istanza, la dichiarazione sostitutiva di certificazione, di cui all'allegato 1, completa in ogni sua parte.

La dichiarazione non completa, ovvero, non conforme a quanto sopra detto, comporterà, senza possibilità di rivalutazione dell'istanza, il non accoglimento della richiesta. Sarà cura delle autorità competenti svolgere le procedure di controllo previste dall'art. 43 del D.P.R. 20 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

A tale riguardo si ricorda quanto stabilito dall'articolo 76 del predetto Testo Unico in materia di dichiarazioni mendaci, punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Le Direzioni ove prestano effettivo servizio i dipendenti beneficiari dei permessi studio, verificano, mediante l'esame di idonea documentazione, che il



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Il Capo del Dipartimento

dipendente abbia frequentato regolarmente i corsi e sostenuto gli esami finali, nonché gli orari di inizio e fine degli stessi.

E' da ritenersi "idonea documentazione" quella che attesti ufficialmente che il beneficiario dei permessi studio abbia frequentato una lezione o abbia sostenuto un esame, anche se con esito negativo e non possono essere accettate dichiarazioni o autocertificazioni dei diretti interessati.

Gli eventuali periodi di assenza privi di "idonea documentazione", sono computati come aspettativa per motivi personali, ai sensi del comma 9 del citato articolo 46.

§6. Elaborazione della graduatoria.

Le autorità di cui al paragrafo 2, qualora il numero delle istanze superi il 3% dei dipendenti in servizio nell'ambito di competenza, dovranno elaborare una graduatoria tenendo conto dei punteggi previsti dall'allegato 2 e di quanto previsto dai commi 6, 7 ed 8 del su richiamato art. 46. Per coloro che frequentano corsi per il conseguimento di un titolo di studio di pari livello a quello di cui sono già in possesso, sarà elaborata una separata graduatoria, la quale darà diritto alla fruizione dei permessi solo nel caso in cui la graduatoria principale non esaurirà il numero dei dipendenti autorizzabili.

§7. Adempimenti.

Le direzioni ove i beneficiari dei permessi studio prestano effettivo servizio, in caso di trasferimento o distacco del dipendente, (sia a tempo determinato, che



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Il Capo del Dipartimento

indeterminato) informeranno senza indugio le corrispondenti strutture di destinazione del medesimo, circa i permessi autorizzati e fruiti.

La presente circolare, relativamente al personale del comparto funzioni centrali, abroga e sostituisce tutte le precedenti disposizioni emanate in materia.

Si pregano le SS.LL. di diffondere con ogni consentita sollecitudine la presente circolare a tutti i dipendenti.

22 LUG. 2019

Francesco Basentini

Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 1 DPR 445/2000)

Il sottoscritt_ (Cognome e Nome) _____, nat_ a _____ (Prov.) _____ il _____, in servizio presso _____ con il profilo professionale di _____

dichiara i sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci:

1) di essere iscritt_ per l'anno _____ al corso di (barrare la casella corrispondente):

Scuola media inferiore (indicare l'istituto) _____
durata del corso _____, classe _____

Scuola media superiore/istituto professionale/scuola di formazione professionale (indicare l'istituto) _____ durata del corso _____ classe _____

Corso di specializzazione professionale post diploma di scuola media superiore (indicare l'istituto) _____ durata del corso _____, classe _____

Corsi di laurea: indicare per ogni corso di laurea l'Università, la Facoltà, la durata del corso e l'anno di corso (I, II, III, ecc.)

Laurea vecchio ordinamento/ laurea magistrale a ciclo unico

Laurea di primo livello/triennale

Laurea magistrale/specialistica

Università e facoltà _____ durata del corso _____ anno di corso _____ (indicare se I, II, III ecc.)

2) rispetto al corso di laurea sopra barrato, dichiara inoltre di essere in regola con gli esami previsti per gli anni precedenti si no

3) di non essere stat_ mai iscritt_ come ripetente si no (se no indicare il numero di anni _____)

4) di essere iscritt_ fuori corso per la _____ (I, II volta, ecc.)

5) di essere iscritt_ come ripetente si no

Master di 1° livello, Master di 2° livello, Corso di specializzazione post laurea, Dottorato di ricerca

presso l'Università di _____ facoltà _____

Il corso di studi sopra barrato si riferisce ad un ulteriore corso di studio di pari livello a quello già in possesso

Corso di formazione organizzato da ordini/collegi o da altri soggetti autorizzati per quei profili professionali per cui è richiesta l'iscrizione ad ordini o collegi professionali

Di aver già fruito, per lo stesso corso, dei permessi retribuiti per motivi di studio si no

Luogo e data _____ Firma _____

Diritto allo studio - Punteggi per la determinazione della graduatoria			
Corso di studi	Anno di corso	Punteggio	Note
Scuola media inferiore	III	18	
	II	17	
	I	16	
Scuola media superiore/Istituto professionale	V	15	
	IV	14	
	III	13	
	II	12	
	I	11	
Scuola di formazione professionale	III	15	Ultimo anno
	II	12	
	I	11	
Corso di specializzazione professionale post diploma		5	
Laurea vecchio ordinamento/laurea magistrale corso unico	VI	10	
	V	9	10 se ultimo anno
	IV	8	10 se ultimo anno
	III	7	
	II	6	
	I	5	
Laura di primo livello/laurea triennale	III	10	Ultimo anno
	II	6	
	I	5	
Laurea magistrale/laurea specialistica	II	10	Ultimo anno
	I	7	
Master di I livello e corsi di specializzazione post laurea di primo livello/triennale		4	
Master di II livello e corsi di specializzazione post laurea magistrale/specialistica/vecchio ordinamento/magistrale corso unico		3	
Dottorato di ricerca		2	
Corso di formazione organizzato da ordini/collegi o da altri soggetti autorizzati per quei profili professionali per cui è richiesta l'iscrizione ad ordini o collegi professionali		1	
Relativamente ai corsi di laurea per ogni anno ripetente o fuori corso		-1	